



# COMUNE DI VERRUVA SAVOIA

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 9

### OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE. ESAME ED APPROVAZIONE

L'anno **duemilasette** addì **ventotto** del mese di **febbraio** alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale della quale sono membri i Signori:

GINEVRO ELDIO	SINDACO	P
RIGALDO MANUELA	ASSESSORE	P
ASIGLIANO MARIA TERESA	ASSESSORE	P
PIVATO GIORGIO	ASSESSORE	A
BAZZANO ANDREA	CONSIGLIERE	P
RACCO CLAUDIO COSIMO	CONSIGLIERE	P
TURBATI LUCA	CONSIGLIERE	P
VITTONI UGO	CONSIGLIERE	P
GIANUSSO ROBERTO	CONSIGLIERE	P
MALVICINO FRANCO	CONSIGLIERE	P
CASTELLI MAURO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	P
MONGILARDI ANNA	CONSIGLIERE	A
RESELLINO SANTO PAOLO	CONSIGLIERE	P

Totale presenti: 11

Totale assenti: 2

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa ROSETTA GAMBINO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ELDIO GINEVRO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott.ssa Rosetta Gambino

Si da atto che entra nell'aula consiliare l'Assessore esterno Giuseppe Valesio

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Illustra l'argomento il Sindaco.

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 6/3/1997, esecutiva, veniva approvato e successivamente modificato, con deliberazione consiliare n. 39 del 30/9/1998, esecutiva, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale;
- Proposta del Sindaco di modificare alcuni articoli del Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale;
- alla luce dell'esperienza applicativa del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale dalla data della sua approvazione ad oggi, sembra opportuno introdurre alcune modifiche al testo in vigore;
- le modificazioni e/o integrazioni al testo vigente sono pertanto finalizzate alle concessione delle aree cimiteriali, alle tumulazione in loculi e cellette, alle inumazioni nelle aree private, al trasporto delle salme;
- le necessità e problematiche riscontrate nel corso di questi anni impongono all'amministrazione di modificare gli artt. 11, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 ed il titolo del Capo IV;
- si evidenzia inoltre che le variazioni risultano di particolare importanza sono quelle di previsione dei tempi di realizzazione per la costruzione delle tombe di famiglia e monumentali e la previsione di collocazione di cassette di resti e di urne cinerarie nei loculi;

Vista la proposta del Sindaco di modificare alcuni articoli del suddetto Regolamento, così come di seguito riportato:

Art. 11 – L'intero testo viene sostituito con il seguente:

Art. 11 – Il trasporto dei cadaveri al cimitero è a carico del Comune per gli indigenti ed a pagamento in tutti gli altri casi.

"In caso di morte per incidente in luogo pubblico, o in caso di rinvenimento di cadavere, qualora non siano rintracciabili i parenti della persona defunta, il Comune provvede al trasporto della salma all'obitorio od al deposito di osservazione. In tale circostanza il responsabile competente affida il trasporto e la fornitura della bara, ad un'impresa locale di pompe funebri, seguendo il metodo della rotazione o ricorrendo alla prima disponibile al momento o incaricando l'impresa eventualmente chiamata sul posto da agenti della forza pubblica intervenuti per ragioni di servizio.

Nei casi indicati, il Comune ha diritto di rivalsa nei confronti delle persone tenute ai sensi dell'art. 433 del codice civile, se individuabili"

Cap IV – TUMULAZIONI (SEPOLTURE PRIVATE) viene sostituito con:

Cap. IV - "Inumazioni e tumulazioni in sepolture private"

Art. 36- viene introdotta la seguente lettera: "d) aree per inumazioni private"

Art. 38 – L'intero testo dell'articolo viene sostituito con il seguente:

"1) le tasse di concessione riguardanti l'art. 36, sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 39 – Viene così sostituito:

"Le spese di manutenzione delle aree private per l'inumazione, delle tombe di famiglia, nicchie o loculi, sono, in solido, a carico dei privati concessionari."

Art. 40 – Viene sostituito il 1° comma con il seguente testo:

"1. Le aree private per l'inumazione, per tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse: a) ad una o più persone per esse esclusivamente; b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie; c) ad enti, corporazioni, fondazioni."

Art. 41 – al primo comma dell'art. 41, vengono inserite, all'inizio della frase, le seguenti parole "l'inumazione e".

Art. 42 – l'intero articolo viene sostituito con il seguente:

"1. le nicchie ed i loculi contengono, di norma, un solo feretro.

Dopo breve dibattito, nel quale sono intervenuti iConsiglieri Franco Malvicino e Santo Paolo Restallino;

Viste le vigenti disposizioni di legge;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 11. contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 11 presenti e n. 11 votanti

#### DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, le modifiche apportate agli artt. N. 11, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 ed al titolo del Capo IV del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale;

Di approvare conseguentemente il testo integrale di tutti gli articoli del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale modificati così come segue:

Art. 11 –Il trasporto dei cadaveri al cimitero è a carico del Comune per gli indigenti ed a pagamento in tutti gli altri casi.

“In caso di morte per incidente in luogo pubblico, o in caso di rinvenimento di cadavere, qualora non siano rintracciabili i parenti della persona defunta, il Comune provvede al trasporto della salma all’obitorio od al deposito di osservazione. In tale circostanza il responsabile competente affida il trasporto e la fornitura della bara, ad un’impresa locale di pompe funebri, seguendo il metodo della rotazione o ricorrendo alla prima disponibile al momento o incaricando l’impresa eventualmente chiamata sul posto da agenti della forza pubblica intervenuti per ragioni di servizio.

Nei casi indicati, il Comune ha diritto di rivalsa nei confronti delle persone tenute ai sensi dell’art. 433 del codice civile, se individuabili”

Cap. IV - “Inumazioni e tumulazioni in sepolture private”

“Art. 36 -

1. Il Comune può concedere l’uso ai privati di:
  - a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
  - b) tombe o forni o loculi individuali;
  - c) nicchi ossario per la raccolta di resti mortali individuali;
  - d) aree per inumazioni private.”

“Art. 38 -

1) le tasse di concessione riguardanti l’art. 36, sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.”

“Art. 39 -

“Le spese di manutenzione delle aree private per l’inumazione, delle tombe di famiglia, nicchie o loculi, sono, in solido, a carico dei privati concessionari.”

“Art. 40 -

“1. Le aree private per l’inumazione, per tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse: a) ad una o più persone per esse esclusivamente; b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie; c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

2. Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

4. Fra parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle consanguinee;
- il coniuge.

5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d’uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone iscritte all’ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.”

“Art. 41 -

1. L’inumazione e la tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerenzene nei confronti dei medesimi, come previsto dal 2° comma, dell’art. 93, D.P.R. 10/9/1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza si sia protratta sino al momento del decesso.

2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerenzene è demandata al Sindaco.”

“Art. 42 -

“1. le nicchie ed i loculi contengono, di norma, un solo feretro.

2. E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture provate e nei loculi a concessione temporanea, quando ciò venga richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di famigliari ivi tumulate, come evidenziate all'art. 40, comma 4, fino all'esaurimento della capienza (previa costruzione di diaframma)
3. Nei casi previsti dal precedente comma, il feretro dovrà essere separato dalle cassette metalliche mediante costruzione di un diaframma in mattoni, ad una testa, debitamente intonacato. L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione.
4. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione. Trascorsi due anni dalla data di morte del concessionario, senza che la salma sia tumulata nel loculo in concessione, esso rientra in pieno possesso e disponibilità del Comune.
5. Fatto salvo quanto disposto al comma seguente, le concessioni verranno assentite unicamente al momento del decesso. Il coniuge vivente ha, comunque, facoltà di acquisire contemporaneamente il loculo accanto a quello del coniuge defunto. In tal caso, le tariffe applicate saranno quelle indicate all'art. 43, comma 2.
6. La Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, può disporre la prevendita delle concessioni dei loculi in ragione di non oltre il 50% dei loculi disponibili. Anche in tal caso le tariffe applicate saranno quelle indicate all'art. 43, comma 2.
7. Il loculo non può essere ceduto in alcuno modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata minima di anni trenta (30) e massima di anni cinquanta (50) dalla data della morte.
8. Alla scadenza di tale termine, il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; la Giunta Comunale, ove non esista carenza di loculi, può concedere, dietro richiesta degli eredi, la proroga della concessione, secondo le tariffe in vigore all'epoca della scadenza.
9. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.
10. Le concessioni saranno rilasciate ed i loculi assegnati secondo l'ordine progressivo della numerazione degli stessi.

Art. 43 – l'intero testo viene così sostituito:

1. Il prezzo delle aree per inumazione, delle aree tombe di famiglia o monumentali, dei loculi, delle cellette ossario e delle aree cimiteriali, è fissato dalla Giunta Comunale con appositi atti deliberativi. I suddetti prezzi, per le persone non residenti o non nate nel Comune, sono aumentati del 100%. Ai sensi dell'art. 42, commi 5 e 6, 3, qualora i richiedenti abbiano un'età inferiore a 80 anni, il prezzo della concessione è aumentata proporzionalmente agli anni mancanti al raggiungimento di tale età.
2. Nei casi previsti dall'art. 42, commi 4 e 5, il prezzo della concessione è aumentato di una quota corrispondente ad 1/30 (del prezzo della concessione trentennale) per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi al raggiungimento dell'ottantesimo anno di età da parte del richiedente.
3. I titolari di concessioni cimiteriali (aree non ancora ultimate o non ancora edificate, loculi o cellette ossario) non utilizzate per la tumulazione o l'inumazione degli aventi diritto possono richiederne la retrocessione al Comune, il quale, in caso di accettazione, pagherà una somma pari al 50% del valore corrente all'atto della retrocessione.
4. Resta comunque salva la possibilità del Comune di non aderire a tale richiesta."

Art. 45 – Viene sostituito l'intero testo, così come segue:

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta Comunale.
2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, su conforme parere del competente personale sanitario dell'A.S.L. e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto, viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. La richiesta di edificazione delle tombe di famiglia o monumentali, deve essere presentata all'Ufficio Tecnico Comunale, inderogabilmente entro 3 anni dalla data del contratto di concessione del terreno ed ultimate nei termini previsti dal vigente regolamento edilizio. Trascorso tale periodo senza che il concessionario abbia provveduto a presentare idoneo progetto, il Responsabile notificherà agli interessati la decadenza della concessione e l'area tornerà nella piena disponibilità del Comune.
4. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune, allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del competente personale sanitario dell'A.S.L.
6. Nelle sepolture private può, in via eccezionale e su richiesta scritta, essere permessa la tumulazione della salma di persona estranea, non rientrante tra gli aventi diritto come quelli definiti dall'art. 40. In tal caso è dovuta al Comune una tassa di concessione pari a quella stabilita per i loculi trentennali
7. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.
8. Le concessioni delle aree per l'inumazione, per l'edificazione delle tombe di famiglia e monumentali e delle cellette ossario, decorrono dalla data di stipula del contratto.

2. E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture provate e nei loculi a concessione temporanea, quando ciò venga richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di famigliari ivi tumulate, come evidenziate all'art. 40, comma 4, fino all'esaurimento della capienza (previa costruzione di diaframma)
3. Nei casi previsti dal precedente comma, il feretro dovrà essere separato dalle cassette metalliche mediante costruzione di un diaframma in mattoni, ad una testa, debitamente intonacato. L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la pazienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione.
4. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione. Trascorsi due anni dalla data di morte del concessionario, senza che la salma sia tumulata nel loculo in concessione, esso rientra in pieno possesso e disponibilità del Comune.
5. Fatto salvo quanto disposto al comma seguente, le concessione verranno assentite unicamente al momento del decesso. Il coniuge vivente ha, comunque, facoltà di acquisire contemporaneamente il loculo accanto a quello del coniuge defunto. In tal caso, le tariffe applicate saranno quelle indicate all'art. 43, comma 2.
6. La Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, può disporre la prevendita delle concessione dei loculi in ragione di non oltre il 50% dei loculi disponibili. Anche in tal caso le tariffe applicate saranno quelle indicate all'art. 43, comma 2.
7. Il loculo non può essere ceduto in alcuno modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata minima di anni trenta (30) e massima di anni cinquanta (50) dalla data della morte.
8. Alla scadenza di tale termine, il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; la Giunta Comunale, ove non esista carenza di loculi, può concedere, dietro richiesta degli eredi, la proroga della concessione, secondo le tariffe in vigore all'epoca della scadenza.
9. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.
10. Le concessioni saranno rilasciate ed i loculi assegnati secondo l'ordine progressivo della numerazione degli stessi."

#### Art. 43 -

1. Il prezzo delle aree per inumazione, delle aree tombe di famiglia o monumentali, dei loculi, delle cellette ossario e delle aree cimiteriali, è fissato dalla Giunta Comunale con appositi atti deliberativi. I suddetti prezzi, per le persone non residenti o non nate nel Comune, sono aumentati del 100%. Ai sensi dell'art. 42, commi 5 e 6, 3, qualora i richiedenti abbiano un'età inferiore a 80 anni, il prezzo della concessione è aumentata proporzionalmente agli anni mancanti al raggiungimento di tale età.
2. Nei casi previsti dall'art. 42, commi 4 e 5, il prezzo della concessione è aumentato di una quota corrispondente ad 1/30 (del prezzo della concessione trentennale) per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi al raggiungimento dell'ottantesimo anno di età da parte del richiedente.
3. I titolari di concessioni cimiteriali (aree non ancora ultimate o non ancora edificate, loculi o cellette ossario) non utilizzate per la tumulazione o l'inumazione degli aventi diritto possono richiederne la retrocessione al Comune, il quale, in caso di accettazione, pagherà una somma pari al 50% del valore corrente all'atto della retrocessione.
4. Resta comunque salva la possibilità del Comune di non aderire a tale richiesta."

#### Art. 45 -

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta Comunale.
2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, su conforme parere del competente personale sanitario dell'A.S.L. e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto, viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. La richiesta di edificazione delle tombe di famiglia o monumentali, deve essere presentata all'Ufficio Tecnico Comunale, inderogabilmente entro 3 anni dalla data del contratto di concessione del terreno ed ultimate nei termini previsti dal vigente regolamento edilizio. Trascorso tale periodo senza che il concessionario abbia provveduto a presentare idoneo progetto, il Responsabile notificherà agli interessati la decadenza della concessione e l'area tornerà nella piena disponibilità del Comune.
4. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune, allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del competente personale sanitario dell'A.S.L.
6. Nelle sepolture private può, in via eccezionale e su richiesta scritta, essere permessa la tumulazione della salma di persona estranea, non rientrante tra gli aventi diritto come quelli definiti dall'art. 40. In tal caso è dovuta al Comune una tassa di concessione pari a quella stabilita per i loculi trentennali
7. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.
8. Le concessioni delle aree per l'inumazione, per l'edificazione delle tombe di famiglia e monumentali e delle cellette ossario, decorrono dalla data di stipula del contratto.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO**  
F.to ELDIO GINEVRO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to dott.ssa ROSETTA GAMBINO

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 15/3/2007

Addì, 15/3/2007

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to dott.ssa ROSETTA GAMBINO

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.  
Addì 15/3/2007



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

dott.ssa Rosetta Gambino

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

DIVENUTA ESECUTIVA in data \_\_\_\_\_

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Dalla residenza comunale, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
dott.ssa ROSETTA GAMBINO